

## RELAZIONE

Il presente schema di decreto legislativo mira a dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/13/CE nonché alle direttive della Commissione 2001/101/CE relativa all'etichettatura delle carni, utilizzate quali ingredienti di prodotti alimentari e 2002/67/CE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti caffeina e chinino.

La prima direttiva sostanzialmente è già stata attuata, trattandosi della codifica della direttiva 79/112 e successive modifiche apportate da parte del Consiglio, col decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, col quale sono state attuate anche le direttive della Commissione in materia di etichettatura.

La presente proposta di decreto mira a dare attuazione anche alla citata direttiva della Commissione, che può essere considerata una modifica di ordine tecnico, in quanto con essa si mira a dare la definizione di "carne", diversa da quella prevista dalle norme veterinarie, in quanto più restrittiva e molto più vicina al significato di carne quale intesa dal consumatore.

La proposta in pratica, per quanto riguarda i principi generali stabiliti dalla direttiva 2000/13/CE si limita ad apportare solo correzioni in alcuni articoli del decreto n. 109/92 nonché delle precisazioni, ritenute necessarie per dare una corretta applicazione della normativa e venire incontro alle esigenze di chiarezza più volte segnalate dagli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda l'articolato si evidenzia quanto segue:

- 1) La modifica apportata con l'articolo 1 è una precisazione del campo di applicazione del decreto, che riguarda solo i prodotti venduti in Italia e non quelli destinati ad altri Paesi o alla somministrazione. Viene altresì precisata la denominazione di vendita delle acque idonee al consumo umano onde evitare confusione con le acque di sorgente e le acque minerali naturali.
- 2) Con l'articolo 2 viene data una diversa formulazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/92, in quanto la direttiva è stata attuata con riferimento alla pubblicità, mentre nella realtà vengono solo determinate le finalità della direttiva con un insieme di limitazioni e divieti che riguardano l'etichettatura e le sue modalità di realizzazione.
- 3) Con l'articolo 3 viene prevista la procedura per stabilire le modalità di indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti.
- 4) La modifica dell'articolo 4 è solo una precisazione, in relazione a prassi ormai consolidate tra gli operatori e a specifici riferimenti riportati in alcune direttive verticali, delle modalità di indicazione di ingredienti che completano la denominazione di vendita.

5) Con l'articolo 5 viene precisato che le carni utilizzate nei prodotti trasformati vanno designate col nome della specie e con i limiti di grasso e di connettivo indicati nell'allegato.

6) Con l'articolo 6 viene data attuazione alla direttiva 2000/67. concernente la designazione della caffeina e del chinino.

7) Con l'articolo 7 viene apportata una correzione all'articolo 9 del decreto legislativo 109/92: al comma 2, infatti, manca il riferimento al decreto legge n. 451/76, che viene inserito.

8) Con l'articolo 8 viene sostituito l'articolo 10 del decreto n. 109/92 con una diversa formulazione: separazione dei principi dettati per il termine minimo di conservazione e la data di scadenza, in conformità a quanto previsto dalla direttiva. Vengono, poi, apportati chiarimenti ed integrazioni, necessarie per garantire la corretta applicazione della norma comunitaria. La modifica apportata col comma 2 riguarda un principio basilare insito nella definizione del termine minimo di conservazione, che conferisce al produttore/confezionatore o primo venditore stabilito nell'Unione Europea, per il solo caso di prodotti alimentari importati da Paesi terzi, di determinare la durabilità di un prodotto. Viene solo precisato in dettaglio detto concetto.

9) Con l'articolo 9 viene inserito nel decreto n. 109/92 l'articolo 10-bis relativo alla data di scadenza. Con tale articolo vengono anche stabilite le modalità per stabilire la durabilità dei diversi tipi di latte fresco ed eventualmente di altri prodotti alimentari freschi.

10) Con l'articolo 10 viene modificato il comma 1 dell'articolo 11 in quanto non conforme al comma 1 dell'articolo 3 del decreto n. 109/92.

Viene inserita contestualmente un'ulteriore deroga, per evitare la doppia menzione di una indicazione obbligatoria solo in Italia. D'altra parte si tratta di una deroga già applicata a seguito di una precisazione fatta al riguardo dal Ministero delle attività produttive con circolare. E' stata poi soppressa la deroga per i prodotti inviati ad altri Paesi, essendo stato precisato meglio il campo di applicazione della norma.

11) Con l'articolo 11 viene corretto un errore riportato nel comma 7 dell'articolo 13 del decreto n. 109/92.

12) Con l'articolo 12 viene precisato che certi imballaggi quali i cesti natalizi, costituenti unità di vendita, se contengono prodotti preconfezionati già etichettati, possono non riportare nuovamente le indicazioni obbligatorie, in particolare se il loro contenuto è facilmente verificabile, altrimenti sul cesto devono figurare almeno la denominazione di vendita e la data. Si tratta di un principio già esistente nel DPR 327/80, a suo tempo previsto per le difficoltà di realizzazione dell'etichettatura di tali cesti.

13) L'articolo 13 sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo 109/92, dando una diversa formulazione sottoponendo allo stesso regime i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia. In altri termini per la gastronomia, ai fini della realizzazione dell'elenco degli ingredienti, è previsto il registro, per gli altri il cartello unico. Con la proposta le due possibilità sono unificate. Le misure, quindi, vengono previste solo per i casi di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/13.

14) L'articolo 14, nel lasciare inalterati i principi dell'articolo 23 del decreto n. 109/92, apporta solo delle correzioni per conformarlo alle regole generali in materia.

15) L'articolo 15 recepisce la direttiva sulle carni citata nelle premesse.

16) Con l'articolo 16 viene trasferita alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza in materia di applicazione delle sanzioni. Di conseguenza va recuperato anche il relativo gettito, per cui il comma 4 dell'articolo 18 del decreto n. 109/92 viene soppresso.

17) Con l'articolo 17 sono previste le norme transitorie. A tal fine, in relazione alle modifiche apportate e al fatto che le aziende possono essere in possesso di scorte etichette o di imballi in quantità anche elevata, occorre dare loro la possibilità di vendere i prodotti confezionati ed etichettati entro i termini stabiliti dalle direttive stesse. Per le carni il termine attualmente previsto dalla direttiva n. 101/01 è stato prorogato al 30 giugno 2003.



TRASMESSO

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE  
ufficio legislativo

06-6998-2914 FAX

Roma, li 11 MAR 2003

Prot. 2885

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento affari giuridici e legislativi
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
- Ufficio legislativo

ROMA

Oggetto: decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché relativa pubblicità

Facendo seguito ai colloqui telefonici di questa mattina, si prega di voler inserire nella relazione illustrativa del provvedimento in oggetto, passato al parere della Conferenza Stato-Regioni in data 27 febbraio u.s., la seguente frase finale:

“Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni”

Il Capo Ufficio Legislativo  
Cons. Federico Bona Galvagno

